

PSR CALABRIA 2014-2020

Linee Guida per la rendicontazione dei contributi in natura e lavori in economia

Aprile 2019

1. Premessa.

La presente Nota disciplina le modalità di rendicontazione e le condizioni di ammissibilità a finanziamento dei **contributi in natura** nell'ambito del PSR Calabria 2014-20. Sebbene sia stata redatta sulla base di quanto disposto dai regolamenti comunitari ed in coerenza con le linee guida sull'ammissibilità della spesa elaborate dalla Rete Rurale Nazionale e dal MiPAAFT, la presente Nota include alcune disposizioni specifiche per il PSR 2014-20. I beneficiari del PSR Calabria 2014-20 sono quindi tenuti ad attenersi scrupolosamente.

2. Requisiti per l'ammissibilità dei contributi in natura.

La **fornitura di opere/beni e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato un pagamento in denaro** (di seguito: "**contributi in natura**") è ammessa al sostegno del FEASR secondo quanto disposto dall'art. 69, comma 1, del regolamento UE 1303/2013.

Il PSR Calabria 2014-20 riconosce l'ammissibilità dei contributi in natura alle seguenti condizioni, previste dall'articolo art. 69, comma 1, del regolamento UE 1303/2013:

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione totale [agevolazione totale concessa \leq (totale spese ammissibili – contributi in natura)]. In pratica ciò significa che i contributi in natura possono essere ammessi, al massimo, per l'importo corrispondente alla quota di cofinanziamento privato del progetto.
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- c) il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

I fattori produttivi che possono essere oggetto di contribuzione in natura ammissibili al sostegno del PSR 2014-2020 sono:

- (1) le **prestazioni di lavoro non retribuite**, fornite dal beneficiario o da membri della sua famiglia (coadiuvanti familiari) per:
 - la realizzazione di opere agronomiche e/o forestali;
 - lo svolgimento di attività di ricerca e/o di attività professionali;
- (2) le **macchine e le attrezzature di proprietà dell'azienda beneficiaria** che sono utilizzate per la realizzazione di opere agronomiche o forestali.

Qualsiasi fattore produttivo non rientrante nei casi sub (1) e sub (2) non è ammissibile, come contributo in natura, al sostegno del PSR 2014-2020. In particolare non sono ammissibili i contributi in natura riferiti a:

- prestazioni di lavoro non retribuite erogate per la realizzazione di opere di edilizia;
- beni immobili (come terreni o fabbricati);
- lavori/forniture collegati a misure di ingegneria finanziaria;
- utilizzo di macchine ed attrezzature che siano, o siano già state, oggetto di cofinanziamento nell'ambito del progetto di investimento in questione o che siano state acquistate con contributi pubblici [Regolamento (UE) n.1303/2013 – art.69 par.2 – lett. d)] per i quali non risulta ancora trascorso il periodo previsto come obbligatorio a non distogliere dall'uso. A tale proposito il tecnico, in sede di redazione di perizia, deve sottoscrivere una specifica attestazione, in assenza della quale non risulta possibile rendicontare macchine ed attrezzature.

La presente circolare non si applica alle misure del PSR che concedono un contributo pubblico pari al 100% delle spese ammissibili poiché tali misure, in applicazione della citata lettera a) dell'art. 69.1 del Regolamento (UE) 1303/2013, non prevedono l'ammissibilità dei contributi in natura.

Si precisa che, a differenza dei **costi standard** (c.d. OSC ex Regolamento UE n.1303/2013 - art. 67.1 lett. b),c) e d) i quali rappresentano una forma di sovvenzione del progetto il cui importo ammissibile non viene stabilito sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario ma viene presunto in funzione di determinati parametri tecnici e fisici, i **contributi in natura** costituiscono una forma di sovvenzione basata sui costi sostenuti ma non pagati in denaro. Ne consegue che nel caso dei costi standard il beneficiario potrebbe sostenere dei costi in denaro, rendicontandoli però sulla base di uno standard unitario (o anche di un importo forfettario o di un finanziamento a tasso forfettario, a seconda dei casi). Nel caso dei contributi in natura invece il beneficiario può rendicontare il costo sulla base di un calcolo analitico solo ed esclusivamente se non vi è stato un pagamento in denaro.

I costi OSC non costituiscono oggetto del presente documento. Una nota apposita, in corso di elaborazione,

3. Requisiti per la rendicontazione dei contributi in natura e delle spese in economia.

Le "spese in economia" rappresentano costi relativi a lavori/opere (ad esempio miglioramenti fondiari) che vengono realizzati direttamente dall'azienda beneficiaria mediante utilizzo di propri fattori produttivi.

Le spese in economia possono comprendere sia contributi in natura che taluni costi sostenuti dall'azienda beneficiaria mediante pagamenti in denaro (ad esempio i cedolini paga della manodopera aziendale impiegata per la realizzazione di miglioramenti fondiari).

Per i contributi in natura di cui al paragrafo 2 punto (1) della presente Nota, l'ammissibilità al sostegno del PSR 2014-2020 - entro e non oltre i limiti regolamentari di cui alla lettera a) dell'art. 69.1 Regolamento (UE) 1303/2013 - è condizionata all'accertamento:

- della pertinenza dei contributi in natura rispetto all'operazione cofinanziata ed agli investimenti approvati;
- della capacità professionale, fisica e tecnica del beneficiario di fornire in proprio le opere, i beni ed i servizi;

-
- dell'effettivo e regolare apporto delle opere, beni e servizi nella realizzazione dei progetti di investimento approvati;
 - del valore oggettivo dei contributi in natura sulla base di prezziari, tariffari o altri parametri generalmente accettati sul mercato.

Nella fase di partecipazione ai bandi del PSR, il richiedente indica sia l'importo delle spese in economia che l'importo dei contributi in natura, includendoli nella pertinente tabella della domanda di sostegno, includendo entrambi nella colonna "spesa imponibile di cui in economia".

Si precisa a tale proposito che:

- l'importo delle "spese in economia", inclusi se dal caso anche i contributi in natura, devono essere riconducibili a quanto dettagliato nel computo metrico del progetto di investimento allegato alla domanda di sostegno;
- allo scopo di facilitare l'attuazione delle operazioni, in considerazione della precedente assenza di indicazioni in tale ambito, possono essere ammessi al sostegno anche spese in economia e contributi in natura non indicati come tali all'atto della domanda di sostegno (cioè non riportati nella colonna "spesa imponibile di cui in economia") a condizione che essi siano riferiti ad opere, beni o servizi previsti esplicitamente nel progetto approvato e nel relativo computo metrico (nel caso di opere);
- la mancata inclusione di spese in economia e contributi in natura nella colonna "spesa imponibile di cui in economia" nella domanda di sostegno, non sarà considerata ostativa dell'ammissibilità esclusivamente per gli avvisi pubblici/bandi la cui pubblicazione risulta anteriore alla data di pubblicazione della presente Nota sul sito web del PSR Calabria 2014-20. Per gli avvisi pubblici/bandi posteriori alla data di pubblicazione della presente Nota, il corretto inserimento degli importi nella colonna della domanda di sostegno rappresenta una condizione necessaria per l'ammissibilità delle spese in economia e dei contributi in natura.

L'effettiva ammissibilità e la determinazione del valore dei contributi in natura oggetto di accertamento in fase di controllo amministrativo e di controllo in loco sulla domanda di pagamento, da eseguirsi in conformità alle norme regolamentari ed alle disposizioni regionali. In tale fase, il beneficiario dovrà dimostrare la sussistenza dei requisiti di pertinenza, effettività, congruità dei contributi in natura nonché il possesso della capacità di fornire in proprio i beni/servizi.

4. Modalità di rendicontazione delle spese in economia e dei contributi in natura.

Ai fini della rendicontazione dei contributi in natura, il beneficiario deve presentare una Relazione di rendicontazione redatta da un professionista abilitato, terzo rispetto al beneficiario.

Il tecnico incaricato dal beneficiario deve apporre, in calce alla relazione, una formale asseverazione della realtà delle opere, beni e servizi descritti nella relazione, della loro esecuzione a regola d'arte e della congruità dei costi rendicontati come contributi in natura.

Nel caso che venga richiesto il contributo in natura per servizi forniti da un tecnico, quest'ultimo, a tutta evidenza, non potrà elaborare ed asseverare la "Relazione di rendicontazione", che dovrà essere prodotta da altro tecnico, terzo rispetto al beneficiario.

La relazione di rendicontazione delle spese in economia e dei contributi in natura costituisce la base documentale per il controllo dell'ammissibilità della spesa e della ragionevolezza dei costi. I controlli avvengono nel rispetto delle disposizioni attuative e procedurali dei bandi del PSR Calabria 2014-2020 e delle norme unionali, nazionali e regionali in materia di controlli amministrativi e in loco sulle domande di pagamento.

Se necessario, possono essere richiesti chiarimenti ed integrazioni rispetto ai contenuti della relazione. Ove appropriato, i contributi in natura sono oggetto di controllo in azienda. Ai casi di inammissibilità della spesa e di violazione di impegni ed obblighi connessi con il contributo si applicano le disposizioni regionali in materia di sanzioni e riduzioni.

Si precisa inoltre che il valore economico relativo all'utilizzo del parco macchine ed attrezzature aziendali deve essere determinato attraverso le voci della categoria "noli a freddo" del prezzario regionale per i lavori agricoli e forestali.

Il valore economico delle prestazioni di lavoro deve essere determinato sulla base di tariffari di ordini professionali, di contratti collettivi o strumenti giuridici equivalenti e deve essere certificato da un professionista con competenze in materia.

5. Altre disposizioni.

Sono fatti salvi tutti i gli obblighi di natura contabile, fiscale e finanziaria alla cui osservanza il beneficiario dell'operazione è tenuto ai sensi delle disposizioni vigenti a livello regionale, nazionale e comunitario. Si rammenta a tale proposito, a mero titolo di esempio, l'obbligo di emissione della fattura e dell'apposizione di timbro sulla medesima, a cui è necessario uniformarsi ancorché la fattura non sia richiesta ai fini della rendicontazione del progetto.

ALLEGATI:

- format di Relazione per la rendicontazione dei lavori in economia e dei contributi in natura.
- DSAN